

OGGETTO: DICHIARAZIONE DI INSUSSISTENZA DI SITUAZIONI DI CONFLITTO DI INTERESSI (ex art. 35, comma 3, lettera e) e art. 35-bis, comma 1, lettera a) del d.lgs. n. 165/2001 e art. 3, comma 11, legge n. 56/2019)

Il sottoscritto CICALA SALVATORE nato a GROTTAGLIE (TA) il 09/10/1975., ai fini dell'affidamento dell'incarico di componente della commissione giudicatrice del **CONCORSO PUBBLICO, PER ESAMI, PER LA COPERTURA, A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO, DI N. 1 POSTO DI ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO, INQUADRATO NELL'AREA DEGLI ISTRUTTORI**, indetto dal Comune di SANT'ALESSIO CON VIALONE con determinazione n. 63/8 del 23/07/2024,

VISTO l'art. 35, comma 3, lettera e) del d.lgs. n. 165/2001 e s.m.i.¹;

VISTO l'art. 35, comma 1, lettera a) del d.lgs. n. 165/2001 e s.m.i.²;

VISTO l'art. 3, comma 11, della legge 19 giugno 2019, n. 56³;

VISTO il vigente Codice di Comportamento del Comune di SANT'ALESSIO CON VIALONE;

consapevole delle sanzioni previste dall'ordinamento giuridico per la responsabilità penale, civile, amministrativa, contabile e disciplinare in caso di falsa dichiarazione e di inosservanza delle disposizioni di legge;

sotto la propria responsabilità ai sensi dell'articolo 46 del d.P.R. 28/12/2000, n. 445,

D I C H I A R A

1 "3. Le procedure di reclutamento nelle pubbliche amministrazioni si conformano ai seguenti principi:

e) composizione delle commissioni esclusivamente con esperti di provata competenza nelle materie di concorso, scelti tra funzionari delle amministrazioni, docenti ed estranei alle medesime, che non siano componenti dell'organo di direzione politica dell'amministrazione, che non ricoprano cariche politiche e che non siano rappresentanti sindacali o designati dalle confederazioni ed organizzazioni sindacali o dalle associazioni professionali";

2 "1. Coloro che sono stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale:

a) non possono fare parte, anche con compiti di segreteria, di commissioni per l'accesso o la selezione a pubblici impieghi;

3 "11. Fermo restando quanto previsto dalle vigenti disposizioni per la composizione delle commissioni esaminatrici dei concorsi per il reclutamento del personale di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, il presidente e i membri delle commissioni esaminatrici dei concorsi pubblici per l'accesso a un pubblico impiego possono essere scelti anche tra il personale in quiescenza da non più di quattro anni alla data di pubblicazione del bando di concorso, che sia in possesso dei requisiti di cui all'articolo 35, comma 3, lettera e), del decreto legislativo n. 165 del 2001. Agli incarichi di cui al precedente periodo non si applica la disciplina di cui all'articolo 5, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. Ferme restando le altre cause di inconfirmità o di incompatibilità previste dalla legislazione vigente, la risoluzione del rapporto di lavoro per motivi disciplinari, per ragioni di salute o per decadenza dall'impiego, comunque determinata, e' causa di esclusione dalla nomina del dipendente, anche in quiescenza, a presidente o componente di una commissione esaminatrice di un concorso pubblico per l'accesso a un pubblico impiego.

- ☒ di non essere componente degli organi di indirizzo politico di questo Comune;
- ☒ di non ricoprire cariche politiche;
- ☒ di non essere rappresentante sindacale o designato dalle confederazioni e organizzazioni sindacali o dalle associazioni professionali;
- ☒ di non essere stato condannato, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale (*Dei delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione*⁴);
- ☒ di non essere in stato di quiescenza;
ovvero
- ☐ di essere in quiescenza da non più di tre anni dalla data di pubblicazione del predetto concorso;
- ☒ che il proprio rapporto di lavoro non è stato risolto per motivi disciplinari, per ragioni di salute o per decadenza dall'impiego, comunque determinata.

Luogo e data, PAVIA.....

IL DICHIARANTE

**Informativa sul trattamento dei dati personali forniti con la richiesta
(ai sensi dell'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679)**

Il sottoscritto è consapevole che i dati personali saranno oggetto di trattamento informatico e/o manuale e potranno essere utilizzati esclusivamente per gli adempimenti di legge. I dati saranno trattati dal Comune, in qualità di titolare del trattamento, nel rispetto delle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679 e del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 come novellato dal d.lgs. 10 agosto 2018, n. 101, con le modalità previste nell'informativa completa pubblicata sul sito web istituzionale dello stesso Comune.

Luogo e data, PAVIA.....

IL DICHIARANTE

⁴ Art. 314 — Peculato. Art. 315 — Malversazione a danno di privati [ABROGATO]. Art. 316 — Peculato mediante profitto dell'errore altrui. Art. 316 bis — Malversazione a danno dello Stato. Art. 316 ter — Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato. Art. 317 — Concussione. Art. 317 bis — Pene accessorie. Art. 318 — Corruzione per l'esercizio della funzione. Art. 319 — Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio. Art. 319 bis — Circostanze aggravanti. Art. 319 ter — Corruzione in atti giudiziari. Art. 319 quater — Induzione indebita a dare o promettere utilità. Art. 320 — Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio. Art. 321 — Pene per il corruttore. Art. 322 — Istigazione alla corruzione. Art. 322 bis — Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri delle Corti internazionali o degli organi delle Comunità europee o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri. Art. 322 ter — Confisca. Art. 322 ter 1 — Custodia giudiziale dei beni sequestrati. Art. 322 quater — Riparazione pecuniaria. Art. 323 — Abuso d'ufficio. Art. 323 bis — Circostanze attenuanti. Art. 323 ter — Causa di non punibilità. Art. 324 — Interesse privato in atti di ufficio [ABROGATO]. Art. 325 — Utilizzazione d'invenzioni o scoperte conosciute per ragione di ufficio. Art. 326 — Rivelazione ed utilizzazione di segreti di ufficio. Art. 327 — Eccitamento al disprezzo e vilipendio delle istituzioni, delle leggi o degli atti dell'autorità [ABROGATO]. Art. 328 — Rifiuto di atti d'ufficio. Omissione. Art. 329 — Rifiuto o ritardo di obbedienza commesso da un militare o da un agente della forza pubblica. Art. 330 — Abbandono collettivo di pubblici uffici, impieghi, servizi o lavori [ABROGATO]. Art. 331 — Interruzione d'un servizio pubblico o di pubblica necessità. Art. 332 — Omissione di doveri di ufficio in occasione di abbandono di un pubblico ufficio o di interruzione di un pubblico servizio [ABROGATO]. Art. 333 — Abbandono individuale di un pubblico ufficio, servizio o lavoro [ABROGATO]. Art. 334 — Sottrazione o danneggiamento di cose sottoposte a sequestro disposto nel corso di un procedimento penale o dall'autorità amministrativa. Art. 335 — Violazione colposa di doveri inerenti alla custodia di cose sottoposte a sequestro disposto nel corso di un procedimento penale o dall'autorità amministrativa. Art. 335 bis — Disposizioni patrimoniali